Numero della proposta

86

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 6. Luglio 1863.
dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del 186

Progetto di Legge per l'estensione alla Toscana dell'Ordinamento Giudiziario vigente nelle altre Provincie del Regno, con la sua Relazione

Signori

Compiendo la promessa che feci col mio Discorso pronunciato nella Camera dei Deputati della Tornata del 22. Aprile 1860. in occasione della Discussione del Bilancio, mi è grato oggi presentare alla vostra approvazione un Progetto di Legge pel quale l'ordinamento giudiziario che regge in tutte le altre provincie del Regno è reso comune anco alla Toscana

E' inutile il fermarsi a dimostrare la convenienza che le istituzioni giudiziarie ricevano dovunque completa uniformità, dappoichè questo è oramai un bisogno da tutti sentito nell'interesse non solo della unità politica della Nazione quanto ancora in quello dell'amministrazione della giustizia

Sebbene l'attuale ordinamento toscano non differisca nella sostanza di troppo da quello che è già in vigore nelle rimanenti parti del Regno fa d'uopo nullameno, pel conseguimento della necessaria pariformità, di ricevere delle modificazioni circa alla composizione delle Giudicature, alla introduzione dei Giurati, quanto alla istituzione della pubblica gratuita clientela e finalmente in rapporto al trattamento dei Funzionarj giudiziarj e in specie della Magistratura

Estendendo in Toscana la istituzione dell'Avvocato dei poveri ho cercato di attuare il concetto da me espresso nel menzionato mio Discorso vale a dire di conciliare quella istituzione col sistema vigente in quelle Provincie della Difesa officiosa, dando alla prima tutto quello che è necessario perchè la difesa dei poveri sia una realtà e venga al tempo stesso garantito l'interesse dello Stato e rilasciando poi alla classe degli avvocati e procuratori quella parte di pubblico ufficio che così bene esercitano sostenendo avanti i Tribunali le cause civili e penali dei poveri — in tal modo mi è sembrato di rendere quella istituzione più stabile, più utile e meglio corrispondente al suo scopo.

Era mio dovere poi in omaggio ad un principio di giustizia il mantenere ferme in favore dei Funzionarj giudiziarj della Toscana le disposizioni contenute nell'art. 7. della Legge sugli stipendj ad onta che per avventura potesse farvi ostacolo il disposto della Legge sui Cumuli degli Impieghi del 19. Luglio 1862 inquantochè altrimenti non solo sarebbero rimasti pregiudicati non piccolo numero dei medesimi ma ancora perchè avremmo violato il principio dell'uguaglianza trattando i Magistrati e i Funzionarj giudiziarj della Toscana in modo molto diverso e più grave di quello tenuto

a riguardo degli Impiegati delle Provincie;
già assimilate i diritti quesiti dei
quali volle del resto pienamente rispetta-
ti la stessa Legge dei Comunali con le
sue disposizioni transitorie

Gli ultimi Articoli del Progetto riguardano
la solita concessione al potere esecutivo
della facoltà di provvedere a tutto quello
riguarda lo stato transitorio, le disposizioni
d'attuazione, la circoscrizione, il numero
e i gradi dei Funzionarj e gli altri analoghi
provvedimenti di complemento

Tali sono, brevemente, i motivi che informano
lo schema di Legge del quale si domanda
con fiducia la sollecita approvazione

Progetto di Legge

—

Art. 1

Saranno pubblicate ed avranno vigore nelle Provincie di Toscana la Legge sull'Ordinamento Giudiziario del 13. 9bre 1859, e la Legge sugli Stipendj dei Funzionarj dell'Ordine Giudiziario del 20. dello stesso mese

Art. 2

L'istituzione della pubblica gratuita Clientela sarà coordinata in Toscana col sistema ora vigente della Difesa Officiosa

L'Avvocato dei poveri ammetterà al benefizio della gratuita clientela in tutta la circoscrizione territoriale della Corte cui è addetto; - dirigerà il patrocinio delle cause interessanti le persone e i Corpi morali ammessi al benefizio dei poveri e promuoverà a loro favore i provvedimenti di giurisdizione volontaria; - potrà personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti difendere i poveri avanti le Autorità giudiziarie che hanno sede nel Comune in cui è stabilito il di lui uffizio; e finalmente eserciterà le attribuzioni che gli conferisce l'art. 180. della Legge 13. 9bre 1859.

La Difesa officiosa avanti le Corti, i Tribunali e le Giudicature, delle cause civili e penali sarà altresì sostenuta dagli Avvocati e Procuratori esercenti nei modi stabiliti dai Regolamenti tuttora in vigore in dette Provincie

Art. 3

Il disposto dell'Art. 7. della menzionata Legge sugli stipendi dei Funzionarj dell'Ordine Giudiziario sarà applicabile in Toscana ad onta delle disposizioni contenute nella Legge sui Cumuli degli Impieghi del 19. Luglio 1862

Art. 4

E' dato facoltà al Governo del Re di provvedere con Decreti Reali a tutte le disposizioni occorrenti per la completa attuazione delle Leggi rammentate all'Art. 1. come pure alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie

Art. 5

Sarà del pari provveduto con Decreto Reale a determinare il numero, la residenza, le circoscrizioni delle Autorità giudiziarie, il loro coordinamento con le provincie finitime, il numero degli Ufficiali addetti ai singoli Corpi ed Uffizj e ad ogni altra disposizione relativa

Art. 6

La presente Legge avrà vigore a cominciare dal 1.° Gennaio 1864.

N° 86.

Progetto di Legge presentato
dal Ministro di Grazia Giustizia e Culti
(Pisanelli)

Estensione alla Toscana dell'ordi=
namento giudiziario vigente nelle
altre Provincie del Regno

Tornata del 6. Luglio 1863.

N° 86

SESSIONE 1863

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(PISANELLI)

nella tornata del 6 *luglio* 1863.

Estensione alla Toscana dell'ordinamento giudiziario vigente nelle altre provincie del regno.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 23 luglio 1863

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Menichetti — Uff. 6 Panattoni
» 2 De Filippo — » 7 Vecchio
» 3 Sineo — » 8 Melchiorre
» 4 Coffi — » 9 Ferraccio
» 5 Mari

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Panattoni
Segretario Menichetti
Relatore Mari

PRESENTATA LA RELAZIONE

il

Approvata la Legge nella tornata del

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore	~~12 ½~~	del	~~8 Marzo 1864~~	nel	~~1 Uffici~~
Alle ore	11	del	9 Marzo 1864	nel	1 ufficio
Alle ore	12 ½	del	19 (id)	nel	2 Gabinetto
Alle ore	12 ½	del	21 (id)	nel	3 Ufficio
Alle ore	11	del	20 Aprile	nel	1° Gabinetto
Alle ore	2 pm	del	25 Maggio	nel	1° (id)
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI

ritenuti presso qualche Commissario.

Seduta del 9. Marzo 1864.

Sono presenti i Commissari del 1° 2° 3° 4° 6° e 8° — fu nominato Presidente Panattoni, Segretario Menichetti

Raccolta la opinione dei Commissari presenti Menichetti pel 1° Ufficio approva la legge, solamente non vorrebbe in Toscana l'ufficio dell'avv. dei Poveri, e vorrebbe riveduta la Tabella intorno allo stipendio dei giudici minori che trova troppo tenui

L'uff.° 2°. È perfettamente del parere del 1° intorno alla istituzione degli avvocati dei poveri

L'Uff.° 4°. È del parere dell'ufficio 1° in tutto — per tutto —

L'uff.° 6°. È concorde ai precedenti circa l'av. dei Poveri ed ha commiss-

sione d'intendersi colla Commissione che si ~~oggi~~ occupa della riforma generale relativamente anche agli stipendi e alle circoscrizioni —

L'8°. È dello stesso parere, solamente insiste che la circoscrizione sia fatta per legge —

L'ufficio terzo adotta la legge salvo quelle modificazioni che piacerà alla Commissione d'introdurre —

Dopo ciò, dietro certe riflessioni dell'On. Panattoni il quale manifestava il desiderio d'intendersi colla Commissione per le Modificazioni all'ordinamento Giudiziario prima di prendere una deliberazione definitiva, l'On. De Filippo fa osservare che quella Commissione della quale egli fa parte ha stabilito di non presentare la relazione, se prima non è presentata la relazione sulla proposta presente.

Menichetti e Corsi per diverse ragioni opinarebbero, una prova insistenza da vantaggio, per prudenza ed anche in certo modo più economico che questa proposta di legge dovesse tener dietro a quella che modifica l'ordinamento giudiziario. Modificandola, dicevano, rendiamo migliore la legge, quindi estendiamola —

L'on. De Filippo sostiene la opinione contraria insieme coi deputati Sineo e Melchiorre.

Non insistendo gli On. Corsi e Menichetti viene stabilito che in una prossima adunanza si procederà alla discussione —

Addì 19 marzo 1864 — Convennero Panattoni, Menichetti, Corsi, e De Filippo

— Addì 21. marzo 1864

Riuniti i Deputati Panattoni, Trecchi, De Filippo e Sineo, dopo alcune osservazioni sulle varie disposizioni della Legge non essendo (come nel 19. corrente) in numero legale non hanno deliberato, limitandosi a incaricare il Deputato Panattoni di recare della Ipeca alcuni schiarimenti ~~per~~ riportarne alla riapertura della Camera

Addì 20 Aprile

In seguito dell'invito del Presidente della Camera, si sono trovati insieme i Commissari Panattoni Sineo e Melchiorre; e sebbene il deputato Panattoni dichiarasse che dal canto suo era in grado di riferire su ciò che i Colleghi lo avevano incaricato nel 19. marzo di raccogliere e proporre, è stato però riconosciuto la impossibilità di giungere al numero legale; e conseguentemente siccome lo stesso dep.° Panattoni ha detto che era venuto appositamente, ma trovarsi obbligato di prendere un breve congedo, i dep.ⁱ Sineo e Melchior hanno opinato doversi attendere il di lui ritorno ai primi del prossimo maggio, ~~tanto più~~ che sono assenti i Dep. Menichetti, De Filippo, Corsi, Mari, e Trecchi —

A' dì 26. Maggio 1864.

Riuniti in adunanza i Deputati Panattoni Menichetti, De Filippo, Melchiorre, Sinceri Mari e Ferraccia — dopo molte osservazioni si passa alla discussione degli articoli —

x Sulle basi fondamentali del sistema e sulle economie da farsi

Sul 1° Art.° il Deputato Mari proporrebbe che fossero notate le disposizioni tutte che debbono coordinare il sistema Toscano con quello delle antiche provincie; ma poi ritira la proposta

Sull'art.° 2°. tutti sono d'accordo di sopprimere il primo e secondo paragrafo. rispetto al 3°. il deputato Menichetti vorrebbe che rispetto al diritto di ammissibilità al beneficio di Miserabile, fosse coordinato coi regolamenti in materia nelle antiche provincie — e viene stabilito che all'art.° 3°. sarà data facoltà al ministro di fare questa coordinazione in modo che il diritto all'ammissibilità al beneficio sia sottoposto a regole più savie e rigorose.

Si viene alla discussione
del terzo articolo che viene
approvato — Solamente
si vorrebbero migliorate
le condizioni dei giudi-
ci di circondario e dei
giudici di mandamento
e che fosse soppressa
la 3.a categoria di que-
sti ultimi e la 4.a dei
primi. Si vuole inoltre che
ciò abbia a risultare dalla rela-
zione X ~~al facoltà il Relatore col Mi-
nistro~~

X e che il Relatore s'intenda, ove
lo creda, col Ministro all'oggetto
di ridurre gli Stipendi dei Pre-
sidenti e dei Procuratori Generali
e sostituti delle corti d'appello.

Nella discussione dell'art.
3. viene approvato — Il D.
Mari propone che si adottino
alcuni articoli del Cod.
di Procedura Sardo
ma la proposta
non viene approva-
ta —

L'art. 5. suscita la que-
stione sulla facoltà con-
cessa data al Mi-
nistro di fare il riparto
nelle circoscrizioni
territoriali —
Il Deputato Melchiorre vorrebbe
che le circoscrizioni fossero
fatte dal Parlamento
Il Deputato Sineo, e il De-
putato Mari [illegible]

no che fin detto è data facoltà con decreto Reale e sentiti i consigli Provinciali, la quale aggiunta è approvata all'unanimità

Il Deputato Panattoni osserva che in Toscana vi è da fare assai meno di quello che apparirebbe dall'art.o 5.o

Il Deputato Mari con forte questa osservazione propone di chiamare il Ministro nel seno della commissione perchè ci dica le variazioni che vuol fare in Toscana.

Ma la commissione unanime delibera che il Ministro sia sentito dal Relatore e riferisca alla commissione perchè le risposte facciano parte della relazione

La commissione unanime delibera che all'art.o 6.o si dica che questa legge andrà in vigore dopo attivata l'altra delle modificazioni all'ordinamento giudiziario

Dopo tutto ciò l'On. Sineo,
porrebbe che delle tante infor
mazioni ne fosse fatto un pa
Tribunale con residenza a
~~Milano~~ Firenze.

De Filippo e Mari osservano
che prima di tutto dove
si decidersi se convenga o
no avere un Tribunale di
Cassazione piuttosto che di
za istanza — Che non sa
rebbe prudente pregiudi
care questa questione col
istituire fin d'ora un so
lo Tribunale di Cassazione.
Aggiungasi a tutto questo la
diversità delle Legislazioni —

Il Deputato Melchiorre sostiene vivamente
la proposta Sineo

Il Deputato De Filippo non nega che li Tribunali di Cas
sazione sono esorbitanti — trova non conveniente
prima della unificazione della Legislazione, pregiu
dicare la questione — solamente si modificano le
se in ragione della importanza dei Tribunali già esi
sterebbe proprio si desse facoltà al ministro di vedere
se convenga diminuire il personale in ragione del
lavoro

Ferracciu osserva che il Ministro potrebbe ap
pu provvedere nel senso e nel concetto dell'On. De
Filippo con gli art. 4° e 5°.

L'On. Sineo persistendo nella sua proposta chiede
si metta ai voti in questo luogo cioè che vi sia
una sola cassazione per le provincie settentrionali compre
sa la Toscana

L'On. Melchiorre ~~offelandendo~~ questa proposta

chiede che come fosse unicamente
sia messa ai voti quanto segue cioè:
di limitarsi ad una sola Corte di Cassazione per tutto il Regno come necessità politica.

I Sig.ri Onorevoli Mari e Defilippo sulle dette due proposte chiedono di mettere ai voti la questione pregiudiziale per le ragioni sopra esposte

Avendo l'On. Panattoni avvertito che il progetto non si richiama a questa questione della Cassazione, e che relativamente alla Corte di Cassazione di Firenze nulla vi ha da modificare; ha l'On. Melchiorre replicato che egli pure dubitava della opportunità della proposta, e che l'avrebbe ritirata quando la Commissione avesse creduto non essere il caso di occuparsene in questa legge

L'On. Mari all'incontro vuole che il Ministro non abbia facoltà di nulla innovare intorno alla Cassazione di Toscana, siccome sembrerebbe lo avesse per l'art.° 5.°

Si pone ai voti la proposta pregiudiciale Mari e Defilippo alla proposizione del Dep. Sineo la quale viene approvata con voti favorevoli sette contro due.

Allora il Dep. Ferracciu propone

fin detto nell' ultimo ar-
ticolo „ Colla presente
„ Legge che andrà in
„ vigore immediatamente ovv.
„ o contemporaneamente a
„ quella di Modificazione all'
„ Ordinamento Giudiziario vie-
„ ne rinnovato quanto alla
„ Corte di Cassazione „
Questa proposta viene
approvato a Maggiora-
ta.

E poichè in una precedente adu-
nanza fù detto che si farebbe
nominato un medesimo relatore
anche per la legge di applicazio-
ne del Codice di procedura
penale del 20. Novembre 1874.
così si apre la discussione
su questo progetto —

La commissione in massima
ma approva la legge
e delibera si dia ampla
facoltà al Relatore d'inten-
dersi col Ministro, per quelle
varianti che credera doversi
introdursi nella tabella
di confronto e nelle disposi-
zioni della Legge

Si passa alla Nomina del Relatore, ma dopo le osservazioni dell'On. Deputato Mari si deviene ad una doppia votazione, e

Per la Legge di estensione all'Ord. Giudiziario alla Toscana viene nominato il Deputato

Mari

Rispetto alla legge di estensione alla Toscana del Cod. di Procedura Penale viene nominato l'av. Panattoni

T. Menichetti Seg.°

Dennecio 25/1 e Bilac Marina Aspas.

Coteron

12 as Abril

J. B. N.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il progetto di legge per l'estensione alle Provincie di Toscana del Codice di procedura penale, vigente nelle altre Provincie del Regno, di esporne i motivi e di sostenerne la Discussione.

Torino addì 5 Luglio 1863

Vittorio Emanuele